

R.G. 3573/07

Sent. n. 9052/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI – SEZIONE VI

Il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3573 R.G. dell'anno 2007

TRA

SFORZA FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Giuliano e Maria Josè Giuliano ed elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Cavour n. 124 (c/o avv. Giovanni Giuliano),
come da procura in calce al ricorso

- Opponente -

CONTRO

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Ruggero ed elettivamente domiciliato presso il Comando di Polizia Municipale, come da procura generale alle liti in atti

- Opposto -

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 marzo 2007 Sforza Francesco proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 4305/2006/V (prot.143665/2006) del 14 novembre 2006 con cui la Polizia Municipale di Bari gli aveva contestato, quale proprietario dell'autovettura targata AK005RN, la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, accertata a mezzo di

apparecchiatura elettronica Eltraff VELOMATIC 512 matricola 25152253, per aver circolato nella S.S. 16 *bis* km 792 + 400 alla velocità di 107 km/h – già detratta la tolleranza strumentale – così eccedendo di oltre 10 km/h, ma meno di 40 km/h il limite massimo di velocità stabilito in quel tratto di strada in 70 km/h. Tra i motivi di opposizione deduceva l'illegittimità dell'accertamento per difetto di taratura dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione elettronica della velocità, conseguentemente chiedendo dichiararsi l'invalidità dell'impugnato verbale, previa sospensione della sua esecuzione, con vittoria delle spese di causa.

Con decreto del 13 aprile 2007 questo giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé.

Il Comune di Bari depositava gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione/notificazione della violazione, altresì costituendosi nel giudizio e instando per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.

All'udienza del 28 settembre 2007 la difesa del ricorrente eccepiva il difetto di *ius postulandi* in capo all'avv. Lara Caldarola, difensore costituito per il Comune di Bari, per non aver depositato in atti la delibera della Giunta Comunale in forza della quale le era stata rilasciata la procura alle liti. All'udienza del 29 ottobre 2007 a cui la causa era rinviata per consentire al Comune convenuto la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. la difesa dell'opponente produceva in atti la delibera giuntale in questione, evidenziando come l'incarico conferito all'avv. Lara Caldarola fosse scaduto in data 31 maggio 2007 e dunque, anteriormente alla data del deposito della comparsa di risposta da parte del summenzionato difensore. A quella stessa udienza si costituiva a verbale per il Comune l'avv. Vincenzo Di Ruggero, munito di procura generale alle liti, il quale faceva proprie tutte le difese svolte dal precedente difensore. Parte opponente insisteva affinché fosse dichiarata la contumacia del Comune di Bari.

All'udienza del 09 novembre 2007 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti dai procuratori delle parti, era decisa mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la validità e l'efficacia della costituzione in giudizio del Comune di Bari a mezzo dell'avv. Vincenzo Di Ruggero e, conseguentemente, la sussistenza dello *ius postulandi* in capo a tale dichiarato difensore. Invero, il procedimento speciale disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689/81 – richiamati come espressamente applicabili dal comma 2 dell'art. 204 *bis* cod. strada – non prevede alcuna particolare formalità per la valida ed efficace costituzione in giudizio dell'autorità amministrativa convenuta e, in particolare, non prevede la necessità di uno scritto difensivo *ad hoc* di costituzione. Inoltre, se si tiene conto che la giurisprudenza prevalente – a cui questo giudice aderisce – ritiene che gli aspetti e i profili non espressamente regolati dallo speciale rito di cui si discute si applicano le norme proprie del giudizio ordinario davanti all'autorità giudiziaria investita dell'opposizione alla sanzione amministrativa (e dunque, nella specie, del Giudice di pace che è fornito di competenza esclusiva in materia di sanzioni derivanti dalla violazione delle norme de codice della strada), si deve pervenire alla medesima conclusione di cui sopra anche sulla base della semplicità e snellezza di forme che caratterizza il procedimento disciplinato dagli artt. 311 e ss. c.p.c., ove l'art. 319 c.p.c. dispensa la parte convenuta dall'onere di presentare la comparsa di risposta. Deriva da ciò che nel giudizio di cui agli artt. 22 e 23 legge n. 689/81 la costituzione dell'autorità amministrativa convenuta può validamente ed efficacemente avvenire anche a verbale d'udienza, senza necessità di presentazione di apposito atto costitutivo scritto, come per l'appunto si è verificato nel caso di specie. Né il ricorrente può fondatamente dolersi in contrario che nella procura rilasciata al difensore manchi il riferimento specifico al presente giudizio, per la semplice ragione che, trattandosi di procura *generale* alle liti, è per ciò stesso inevitabile che tale requisito difetti.

Passando al merito dell'opposizione, questa è fondata e va accolta.

E' fondato, in particolare, il motivo di ricorso con il quale l'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento per difetto di taratura del misuratore utilizzato nella specie per la rilevazione elettronica della velocità.

Per quel che concerne la taratura (o calibratura) dei misuratori elettronici di velocità, l'impianto complessivo della legge n. 273/91 (<< Istituzione del sistema nazionale di taratura >>), che ha recepito nell'ordinamento nazionale la norma comunitaria UNI 32100, impone, con specifico riferimento alle apparecchiature, la taratura periodica e la definizione dell'incertezza della misura presso centri S.I.T. accreditati per la taratura di tale tipologia di apparecchiature. Ne consegue che anche tutte le apparecchiature di controllo e regolazione del traffico (ivi comprese, dunque, anche quelle atte all'accertamento delle violazioni) devono essere sottoposte periodicamente a controlli di efficienza presso enti riconosciuti o laboratori autorizzati.

Sussiste, pertanto, la necessità (*rectius*: l'obbligatorietà) di sottoporre gli strumenti elettronici utilizzati per il controllo a distanza della velocità (cd. controllo remoto) da un lato a periodiche verifiche di efficienza e, dall'altro lato, a periodiche tarature, entrambe le quali sono tanto più necessarie se si considera che tali dispositivi elettronici sono notoriamente sensibilissimi a qualsiasi tipo di *shock* (termico, meccanico, ecc.) e che a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della cd. patente "a punti" di cui all'art. 126 *bis* codice strada, uno scostamento anche minimo nella misurazione può avere conseguenze gravissime in danno del trasgressore, non soltanto in termini meramente patrimoniali relativi all'aumento della sanzione pecuniaria principale, ma soprattutto con riguardo all'applicazione della sanzioni accessorie della decurtazione dei punti e della sospensione della patente di guida.

Da quanto sopra evidenziato, appare di fondamentale importanza che lo strumento elettronico sia sempre rigorosamente attendibile, onde evitare errori di misurazione ovvero erronei scostamenti dai margini di tolleranza ufficialmente imposti in sede di omologazione.

Invero, uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, sia inizialmente che periodicamente, giacché la taratura costituisce l'unica operazione in grado di rilevare e correggere errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste.

Passando specificamente all'esame del misuratore utilizzato per l'accertamento per cui è causa esso risulta essere stato sottoposto unicamente alla consueta preventiva verifica di funzionalità da parte dell'agente accertatore, che però è attività ben diversa dalle operazioni di taratura periodica da parte di un centro S.I.T. accreditato prescritte dalla norma UNI UN 32100, così come recepita dalla citata legge n. 273/91, giacché con essa gli agenti accertatori si limitano a verificare il corretto meccanismo di accensione/spegnimento del dispositivo (on/off) all'inizio e alla fine della sessione e nulla di più, in considerazione anche del fatto che l'operatore di polizia stradale non possiede normalmente le cognizioni tecnico scientifiche per accertare l'esatto e corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Il Comune opposto, pur essendone onerato, non ha fornito la dimostrazione di aver provveduto a sottoporre a taratura, iniziale e/o periodica, presso i centri o i laboratori individuati dalla legge, il misuratore elettronico in questione. Invero, non è idonea all'uso la certificazione emessa dalla Eltraff s.r.l., attestante l'avvenuta sottoposizione del dispositivo elettronico a revisione e controllo, giacché provenendo questa dallo stesso produttore dell'apparecchiatura, non è assistita dai necessari predicati di terzietà ed imparzialità che simili certificazioni dovrebbero possedere. Neppure può ritenersi idoneo il "certificato di taratura n. 556_2006_SIT", riferendosi esso ad apparecchiatura avente numero di matricola 251522523 che non corrisponde a quello 25152253 riportato nell'impugnato verbale e che, perciò, identifica apparecchiatura diversa da quella impiegata in concreto per effettuare l'accertamento elettronico della velocità che ci occupa. Sul punto, deve escludersi rilevanza alla dichiarazione prot. n. 3072/07 del 09 ottobre 2007 a firma del responsabile del procedimento con cui il Comune di Bari dà atto dell'errata indicazione del numero

di matricola contenuto nel verbale di accertamento e riporta la numerazione corretta, essendo precluso all'Amministrazione di integrare, correggere o rettificare ex post la motivazione, ovvero qualunque altro elemento dell'atto e del provvedimento amministrativo, nel corso del susseguente processo di impugnazione, soprattutto ove si tratti di atti destinati a comprimere l'interesse del privato (e tale è senz'altro l'atto che costituisce esercizio della potestà sanzionatoria), giacché ciò comporterebbe in capo al trasgressore una inammissibile menomazione e lesione del diritto di difesa costituzionalmente protetto.

La mancata sottoposizione dell'apparecchiatura elettronica a idoneo procedimento di taratura periodica, comportando l'assoluta inattendibilità delle relative risultanze e, dunque, della misurazione della velocità, ha come conseguenza l'illegittimità dell'accertamento e, in via derivata, l'invalidità del susseguente verbale di contestazione, entrambi poggiando su elementi oggettivamente incerti.

Peraltro, postulando l'operazione della taratura rigorose conoscenze scientifiche, soprattutto metrologiche, non è certo sufficiente a tale scopo la verifica di mero funzionamento dello strumento che viene compiuta ad inizio sessione dall'agente accertatore, non possedendo questi alcuna specifica cognizione scientifica al riguardo.

In conclusione, in tema di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature che siano state soltanto "omologate" (v. art. 142, comma 6, codice strada) ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a siffatti controlli, onde eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.

Peraltro, tale preventivo controllo in termini di taratura (iniziale e periodica) risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce **accertamento irripetibile**.

L'accoglimento del motivo di opposizione determina l'assorbimento degli altri motivi di censura e di ogni altra questione, dal cui esame il giudicante è perciò esonerato.

Le spese di causa possono essere integralmente compensate sussistendone giusti motivi.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al n. 3573/07 R.G. proposta da Sforza Francesco con ricorso depositato il 28 marzo 2007, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'impugnato verbale di accertamento n. 4305/2006/V (prot. 143665/2006) emesso dalla Polizia Municipale di Bari il 14 novembre 2006;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bari, addì 09 novembre 2007

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Orazio Scappati)

IL CANCELLIERE
(Rag. Francesco De Napoli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 15 NOV. 2007

AUTOVELOX - NOTA A SENTENZA

La sentenza n. 9052/07 del Giudice di Pace di Bari si inserisce in quell'ampio panorama di decisioni che quotidianamente vengono pronunciate in materia di opposizioni ai verbali di contestazione di violazioni di norme del codice della strada, in particolare avverso le contestazioni in materia di autovelox. La pronuncia in esame è particolarmente interessante perché ha modo di affrontare alcune problematiche sia di natura processuale, sia di natura sostanziale. Infatti, dalla motivazione redatta dal magistrato barese si possono trarre tre massime di diritto che qui di seguito si vanno ad evidenziare.

La sentenza *de qua* in primo luogo affronta il problema della costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta. Come si evince dalla motivazione, il Comune di Bari viene difeso non già da un funzionario interno, prassi abbastanza diffusa, bensì da un professionista esterno a cui è stato conferito l'incarico professionale con apposita delibera di Giunta Comunale. C'è stata una prima costituzione in giudizio di un difensore privo del potere di rappresentare la P.A. davanti all'Autorità Giudiziaria, essendo scaduta in un tempo precedente alla costituzione in giudizio la delibera di giunta comunale di conferimento del relativo incarico professionale. A seguito di tale contestazione si costituiva a verbale, in corso di causa, un secondo difensore che depositava solo una procura generale alle liti. Il Giudice di Pace di Bari nella propria decisione afferma che nel giudizio di cui agli artt. 22 e 23 legge n. 689/81 la costituzione dell'autorità amministrativa convenuta può validamente ed efficacemente avvenire anche in corso di causa, a verbale d'udienza, senza necessità di presentazione di apposito atto costitutivo scritto, col semplice deposito di una procura generale alle liti. Corollario di tale statuizione é che in capo all'Amministrazione opposta **non maturano decadenze** in seguito alla tardiva costituzione in giudizio e che il termine di 10 giorni prima dell'udienza (per il deposito degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione), concesso dal G.d.P. nel decreto di fissazione di udienza in seguito al deposito del ricorso, **è un termine meramente ordinatorio.**

Mentre non si verificano preclusioni e/o decadenze in seguito alla tardiva costituzione in giudizio della P.A., è invece precluso all'Amministrazione di integrare, correggere o rettificare *ex post* la motivazione, ovvero qualunque altro elemento dell'atto e del provvedimento amministrativo opposto, nel corso del susseguente processo di impugnazione, soprattutto ove si tratti di atti destinati a comprimere l'interesse del privato (e tale è senz'altro l'atto che costituisce esercizio della potestà sanzionatoria), giacché ciò comporterebbe in capo al trasgressore una inammissibile menomazione e lesione del diritto di difesa costituzionalmente protetto. Questa precisazione è molto importante giacché nel giudizio di opposizione ai verbali di contestazione di violazione di norme del codice della strada, l'indagine compiuta dal Giudice sulla validità dell'atto deve essere circoscritta al verbale impugnato, così come è stato redatto e notificato al trasgressore. In caso contrario, dando la possibilità alla P.A. di integrare e/o modificare il verbale di contestazione, verrebbe a concretizzarsi, usando la terminologia del magistrato, una **“inammissibile menomazione e lesione del diritto di difesa costituzionalmente protetto”**.

Entrando, quindi, nel merito del ricorso, tra i motivi adottati dal ricorrente per chiedere l'annullamento del verbale notificatogli, il Giudice di Pace di Bari affronta il problema della taratura dell'apparecchio con cui veniva effettuata la misurazione della velocità dell'autoveicolo. La decisione è conforme alla giurisprudenza ormai costante e consolidata che afferma la necessità di una regolare revisione e taratura dell'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità degli autoveicoli. Il G.d.P. infatti afferma che in tema di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature che siano state soltanto “omologate”, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a siffatti controlli, onde eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione, trattandosi di **accertamento irripetibile**.